

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 16-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CARLO BALLESI

per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 3 luglio 1992

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 5 giugno 1992 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ballesi, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 3 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula l'8 luglio 1992 e deferita alla Giunta il 14 luglio 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 7 e 15 ottobre 1992.

Il senatore Ballesi è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 7 ottobre 1992, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta.

La domanda trae origine dalla concessione edilizia n. 833/4146 del 4 settembre 1991, rilasciata a favore dei signori Gabriele Sabbiati e Clara Pascucci dall'allora sindaco del comune di Macerata, Carlo Ballesi, sopra un'area destinata dal relativo Piano Regolatore generale ad attrezzature collettive.

La Giunta del Senato ha esaminato tale domanda congiuntamente al Doc. IV, n. 15, non tanto per concessione soggettiva (riguardando entrambe le vicende la persona del senatore Ballesi), ma per l'analogia della materia, in quanto in ambedue i casi il procedimento penale trae origine dal rilascio di concessioni edilizie in aree destinate (comunque) ad edificazioni al fine di attrezzature collettive.

Anche la fattispecie *de qua* si inserisce nella prassi favorevole quasi ventennale dell'amministrazione di Macerata, secondo la quale è possibile autorizzare l'edilizia residenziale in tale ambito, limitatamente ad una certa percentuale (20-30 per cento) dell'intera volumetria.

Pertanto, sono richiamabili le argomenta-

zioni (di cui al Doc. IV, n. 15-A), seguite dalla Giunta onde proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere in ordine all'altra fattispecie ricordata concernente il senatore Ballesi.

In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti elementi: la ricordata prassi favorevole quasi ventennale dell'amministrazione del comune di Macerata; la necessità di distinguere comunque tra eventuali vizi di legittimità dell'atto amministrativo ed ipotesi di responsabilità penale; la doverosità del rilascio della concessione edilizia in quanto il sindaco aveva il dovere di non rifiutare in modo ingiustificato un atto di concessione, rilasciato costantemente in passato in presenza di situazioni analoghe, visto l'obbligo di evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione).

Ma non basta: si richiamano altresì le considerazioni espresse a proposito della insussistenza nella fattispecie del «dolo specifico» richiesto dall'articolo 323 del codice penale.

Anche in questo caso il procedimento è iniziato dopo l'elezione del senatore Ballesi; riguarda indistintamente sia il primo che il secondo comma dell'articolo 323 del codice penale, che configurano invece distinte ed in questo caso incompatibili ipotesi di reato; non risulta iniziato un procedimento penale anche nei riguardi degli altri soggetti necessariamente partecipi della procedura di rilascio della concessione edilizia *de qua*; infine, il procedimento trae origine da un esposto di privati alla magistratura, che quindi potrebbe aver operato quale strumento inconsapevole della persecuzione altrui.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

GIORGI, relatore